

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1079

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BISCARDI, CANNARIATO e LOPEZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

Norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane
e per gli interventi scolastici in favore delle comunità
italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Una legge di riforma, o quanto meno di significativa revisione, degli indirizzi e degli interventi per la diffusione della lingua, della cultura e della scuola italiane in altri Paesi, riuscirebbe di scarsa o nulla utilità, se limitata al riordino della situazione attuale. La linea che si propone è - invece - quella che, assumendo come preminente esigenza il perseguimento e il rafforzamento delle relazioni multiculturali, rispetto alla tradizionale difesa autarchica della nostra presenza linguistico-culturale privilegia i concomitanti obiettivi dell'elevazione del livello culturale delle comunità italiane all'estero e dell'integrazione di esse nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante.

Pur con la flessibilità che si rende necessaria in relazione alla realtà delle diverse aree geografiche ed alla maggiore o minore rilevanza demografica delle comunità italiane, l'attività culturale e didattica è intesa a perseguire «integrazione» e «specificità», con la migliore armonizzazione possibile degli obiettivi affidata a personale di sicura formazione e di continuo aggiornamento.

Le linee organizzative che da tale impostazione derivano risultano assolutamente conseguenziali: in primo luogo, l'azione di intesa tra Ministero degli affari esteri e Ministero della pubblica istruzione, da inverarsi in un organismo permanente interministeriale. È considerazione irrefutabile che non può esservi in alcun modo sovrapposizione o intreccio di competenze, allorchè queste ultime siano fissate con estrema chiarezza. È appena il caso, quindi, di specificare che nella competenza del Ministero degli affari esteri e nelle funzioni di rappresentanza diplomatica rientrano i rapporti con le comunità italiane all'estero e la diretta vigilanza sul funzionamento degli enti e delle istituzioni; in quella del

Ministero della pubblica istruzione la sicura responsabilità delle iniziative e delle finalità educative e culturali.

Quanto alla programmazione degli interventi, si ritiene che, elaborata dal citato organismo interministeriale dopo la acquisizione dei pareri previsti dalle norme in vigore (legge 6 novembre 1989, n. 368, e legge 22 dicembre 1990, n. 401), debba avere cadenza triennale - ai fini di più congrua rispondenza agli sviluppi o mutamenti delle diverse realtà geografiche - e concludersi con una dettagliata relazione, sulla quale le competenti Commissioni di Camera e Senato esprimeranno obbligatorio parere.

Una innovazione che intende sottolineare e corroborare le finalità culturali e didattiche, considerate - come si è già detto - del tutto preminenti, è rappresentata dalla istituzione di uffici scolastici presso le rappresentanze diplomatiche nei Paesi in cui il numero delle comunità italiane ovvero la rilevanza delle istituzioni scolastiche o anche l'importanza delle iniziative nel campo educativo risultino di particolare momento. Le funzioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, quelle degli addetti per l'istruzione all'estero e i relativi rapporti sono indicati e descritti nell'articolo 4 del presente disegno di legge.

La dichiarazione lineare dei principi ispiratori e la definizione non ambigua delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità nell'organizzazione degli interventi, se rendono superflua l'indicazione casistica che sembra peculiare della normativa in materia, consentono disposizioni derivate tanto flessibili quanto fedeli alle premesse teoriche, e danno quindi ragione di una proposta legislativa che, almeno nelle intenzioni, si affida ad un dettato chiaro e sintetico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi e fini)

1. Nel quadro degli accordi internazionali bilaterali e multilaterali, e nel contesto delle relazioni multiculturali che l'Italia assume come caratteristica centrale dei suoi rapporti con gli altri Paesi, la Repubblica sviluppa ogni iniziativa idonea a: diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane; elevare il livello culturale delle comunità italiane all'estero; favorire la integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante.

Art. 2.

(Interventi)

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, il Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e, se del caso, con le altre Amministrazioni interessate, promuove attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla presente legge, le seguenti attività:

a) insegnamento della lingua e della cultura italiane nelle scuole locali frequentate da scolari italiani; laddove si siano venute costituendo comunità di provenienza omogenea, l'insegnamento della cultura terrà conto anche delle tradizioni delle regioni di origine;

b) interventi di sostegno al fine di consentire l'effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

c) funzionamento di scuole statali all'estero, e vigilanza sulle scuole non statali all'estero, in modo da garantire l'armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali;

d) iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all'estero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;

e) iniziative di aggiornamento del personale direttivo, docente, tecnico, amministrativo impegnato nelle varie attività di cui alla presente legge;

f) iniziative dirette all'insegnamento curricolare o parallelo della lingua e della cultura italiane a favore di alunni frequentanti scuole del Paese ospitante.

Art. 3.

(Competenze)

1. Le competenze attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri ed al Ministero della pubblica istruzione sono esercitate rispettivamente dalla Direzione generale per le relazioni culturali e dalla Direzione generale per gli scambi culturali.

2. Al fine di conferire organicità e sistematicità alla collaborazione fra le due Direzioni generali, viene costituito un organismo permanente interministeriale per la elaborazione e l'attuazione dei programmi concernenti le attività indicate dalla presente legge.

3. L'organismo di cui al comma 2, sentito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, e della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, definisce con apposito programma triennale gli indirizzi e le tipologie degli interventi, i criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse, le forme delle convenzioni da stipulare con enti e istituzioni di privati.

4. Alla fine di ogni triennio il Ministero degli affari esteri ed il Ministero della pubblica istruzione presentano al Parlamento una dettagliata relazione sulle attività svolte nei diversi Paesi. Le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

esprimono parere obbligatorio ai fini della elaborazione del programma per il triennio successivo.

Art. 4.

(Funzioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari coordinano tutte le attività di cui all'articolo 2 ed esercitano una diretta vigilanza sul funzionamento degli enti e delle istituzioni a qualsiasi titolo coinvolti nei programmi educativi e formativi.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'attuazione dei propri compiti come definiti al comma 1, acquisiscono il parere motivato e obbligatorio dei comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, e promuovono, laddove possibile, ogni forma di partecipazione collegiale.

3. Presso le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi caratterizzati dal numero o dalla rilevanza delle istituzioni scolastiche ivi funzionanti ovvero dalla importanza delle iniziative nel campo educativo vengono costituiti appositi uffici scolastici.

4. Agli uffici scolastici di cui al comma 3 vengono assegnati dirigenti amministrativi o ispettori tecnici dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali è conferita la funzione di addetti per l'istruzione all'estero.

5. Gli addetti per l'istruzione hanno il compito di coordinare e gestire, secondo le indicazioni del capo della rappresentanza competente, gli interventi nel campo scolastico all'estero.

6. Le modalità di assegnazione all'estero del personale dirigente amministrativo e degli ispettori tecnici appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione nonchè i contingenti della assegnazione stessa vengono stabiliti con apposito decreto emanato dai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro.